



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 3 OTTOBRE 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2006 - N. 22	(4.7.0)	
Il mercato del lavoro in Lombardia		3

Anno XXXVI - N. 196 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2006021)

Legge regionale 28 settembre 2006 - n. 22
Il mercato del lavoro in Lombardia

(4.7.0)

Art. 33 – Clausola valutativa
 Art. 34 – Abrogazioni
 Art. 35 – Fondo regionale per le politiche attive
 Art. 36 – Disposizioni finanziarie

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

SOMMARIO**CAPO I – ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE**

- Art. 1 – Obiettivi e finalità
 Art. 2 – Competenze della Regione
 Art. 3 – Programmazione regionale
 Art. 4 – Competenze delle province
 Art. 5 – Avviamento presso le pubbliche amministrazioni

CAPO II – MONITORAGGIO E ANALISI

- Art. 6 – Osservatorio regionale del mercato del lavoro

CAPO III – ORGANISMI ISTITUZIONALI

- Art. 7 – Comitato istituzionale di coordinamento
 Art. 8 – Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione
 Art. 9 – Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione
 Art. 10 – Consiglieri regionali e provinciali di parità

CAPO IV – AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

- Art. 11 – Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro

CAPO V – LA RETE DEGLI OPERATORI

- Art. 12 – La rete degli operatori
 Art. 13 – Albo degli operatori accreditati
 Art. 14 – Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate
 Art. 15 – Particolari forme di autorizzazione

CAPO VI – VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

- Art. 16 – Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro
 Art. 17 – Valutatore indipendente

CAPO VII – SOSTEGNO NELLA TRANSIZIONE AL LAVORO

- Art. 18 – Tirocini formativi e di orientamento
 Art. 19 – Bottega-scuola
 Art. 20 – Apprendistato

CAPO VIII – QUALITÀ, TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

- Art. 21 – Diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita
 Art. 22 – Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura
 Art. 23 – Interventi per il sostegno al reddito e al credito
 Art. 24 – Promozione di nuove attività imprenditoriali
 Art. 25 – Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali
 Art. 26 – Contrasto al lavoro irregolare
 Art. 27 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

CAPO IX – POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

- Art. 28 – Integrazioni alla l.r. 13/2003

CAPO X – CRISI OCCUPAZIONALI

- Art. 29 – Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali

CAPO XI – INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

- Art. 30 – Internazionalizzazione del mercato del lavoro
 Art. 31 – Sostegno alla diffusione dell'innovazione

CAPO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 32 – Norme transitorie

CAPO I
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE**Art. 1**
(Obiettivi e finalità)

1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall'articolo 4 della Costituzione.

2. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:

- garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati;
- promuovere la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;
- realizzare interventi che garantiscano continuità nella permanenza in attività dei lavoratori;
- rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
- promuovere la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro.

4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso:

- la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale;
- la promozione all'avvio di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte di donne, giovani e soggetti svantaggiati;
- la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
- la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorirne l'occupabilità, nonché la crescita, la competitività e la capacità d'innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
- lo sviluppo delle condizioni per l'esercizio, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione continua e permanente, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
- l'incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
- la promozione, attraverso politiche integrate, dell'orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
- la valorizzazione della qualità dell'offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribui-

scano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema dell'imprenditorialità;

- j) il sostegno e la promozione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione, nonché il sostegno alle azioni positive contro la discriminazione di genere, età e diversa abilità;
- k) la promozione ed il supporto alla prevenzione antinfortunistica per migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
- m) il supporto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'integrazione sociale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

5. La programmazione regionale persegue le finalità di cui al comma 3, nonché l'obiettivo di un sistema caratterizzato da stabilità, efficacia ed efficienza degli interventi e si pone, nel rispetto delle specificità provinciali, come coordinamento della rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.

Art. 2 (Competenze della Regione)

1. Competono alla Regione:

- a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro;
- b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all'organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
- c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori anche utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
- d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche integrate dell'istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario, anche attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6;
- e) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l'occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge;
- f) la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8;
- g) la gestione di Borsa lavoro Lombardia quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro.

Art. 3 (Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, in attuazione del programma regionale di sviluppo, approva il piano d'azione regionale, quale atto di indirizzo e programmazione pluriennale. Il piano d'azione regionale definisce in particolare:

- a) le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire e le tipologie degli interventi da effettuare unitamente ai relativi indicatori di attuazione, di risultato e di impatto, anche nell'ambito delle politiche di genere;

- b) i programmi operativi di intervento di interesse regionale;
- c) l'entità, la durata, i criteri e le modalità di riparto delle risorse finanziarie da assegnare alle province, agli enti locali ed agli operatori accreditati della rete dei servizi per la realizzazione di ciascuna tipologia di intervento;
- d) gli obiettivi di qualità delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale;
- e) gli indirizzi per la definizione delle azioni provinciali di intervento in relazione ai fabbisogni, secondo le specifiche esigenze territoriali;
- f) gli indirizzi per la predisposizione dei piani di intervento di gestione delle crisi occupazionali di cui all'articolo 29.

2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, aggiorna annualmente il piano d'azione regionale sulla base delle previsioni anche di politiche integrate stabilite nel documento di programmazione economica finanziaria regionale (DPEFR), in relazione a nuove situazioni e previsioni occupazionali, individuando le aree prioritarie di intervento, nonché le azioni integrate per il lavoro e le relative fonti di finanziamento.

Art. 4 (Competenze delle province)

1. Competono alle province le funzioni di programmazione territoriale, nonché interventi attuativi per le politiche attive di cui ai capi da VII a X, in coerenza, nel rispetto e nei limiti degli indirizzi definiti nel piano d'azione regionale. A tal fine le province redigono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano d'azione provinciale in cui definiscono in particolare:

- a) gli obiettivi specifici da perseguire nell'anno di riferimento e l'articolazione territoriale dei servizi;
- b) la dotazione di risorse finanziarie e la loro destinazione specifica;
- c) le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro anche mediante l'istituzione di apposite strutture o organismi, in raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6.

2. Le province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative:

- a) alla gestione e all'aggiornamento dell'elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età lavorativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59). I dati amministrativi contenuti nella scheda anagrafica professionale hanno valore certificativo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- b) all'attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione previsti dalla legislazione nazionale;
- c) all'acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) a mezzo di trasmissione telematica delle relative informazioni mediante l'utilizzo di appositi programmi informatici messi a disposizione anche dalle province, purché conformi alle specifiche tecniche definite dalla Regione;
- d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) alla gestione delle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Le province possono esercitare le funzioni e i compiti di cui ai commi 1 e 2 anche mediante le forme previste dalla vigente normativa per la gestione dei servizi pubblici locali.

4. Le province svolgono le funzioni di cui al comma 1 garantendo il coinvolgimento delle parti sociali all'interno delle Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione di cui all'articolo 9.

Art. 5

(Avviamento presso le pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) alla provincia competente per territorio.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.P.R. 442/2000, provvede a definire le modalità per la formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso, nonché contestuale comunicazione alla provincia competente, nel rispetto e in conformità alle procedure e modalità operative regionali approvate ai sensi del comma 2.

CAPO II

MONITORAGGIO E ANALISI

Art. 6

(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai fini di un'attività efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi dell'efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell'andamento del mercato del lavoro regionale.

2. I soggetti accreditati o autorizzati a norma degli articoli 13 e 14, nonché i soggetti accreditati per il sistema educativo presentano annualmente all'Osservatorio una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, sulla base di un modello predisposto dall'Osservatorio stesso. L'Osservatorio trasmette le relazioni al valutatore indipendente di cui all'articolo 17. L'Osservatorio, anche su richiesta del valutatore indipendente, può chiedere agli operatori ulteriori dati e informazioni, anche relativi ai destinatari dei servizi.

3. L'Osservatorio si raccorda con gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 al fine di verificare ulteriori ambiti di ricerca e di approfondimento.

4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia.

CAPO III

ORGANISMI ISTITUZIONALI

Art. 7

(Comitato istituzionale di coordinamento)

1. È istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l'integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell'istruzione e della formazione.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:

- l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
- un rappresentante delegato dal Presidente della Giunta regionale in materia di pari opportunità;
- gli assessori provinciali competenti in materia di lavoro o loro delegati;
- cinque rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dalla Confederazione delle province e dei comuni del Nord (CoNord) presenti nel territorio regionale;
- l'assessore del Comune di Milano competente in materia di lavoro o suo delegato;
- due rappresentanti delle comunità montane, designati dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), sezione della Lombardia o dalle altre associazioni comparativamente più rappresentative sul territorio;
- il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
- il presidente dell'Unioncamere Lombardia o suo delegato.

3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. In fase di prima attuazione il Comitato è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 8

(Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)

1. È istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell'istruzione e della formazione.

2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sul piano d'azione regionale di cui all'articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell'istruzione e della formazione, l'incremento occupazionale, il sostegno alla creazione d'impresa, nonché la tutela dei soggetti svantaggiati. La Commissione approva le liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991.

3. La Commissione è nominata all'inizio di ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni sono prorogate sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. In fase di prima attuazione la Commissione è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione è così composta:

- l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;

- b) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base regionale;
- c) sette rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base regionale;
- d) il consigliere regionale di parità nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.

6. Per ciascuno dei membri della Commissione è designato un componente supplente.

7. La Commissione approva le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione di cui all'articolo 9.

8. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.

Art. 9

(Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione)

1. Le province istituiscono le Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione, quali organismi di concertazione a livello territoriale e ne determinano la composizione e le modalità di funzionamento secondo i principi e criteri previsti dall'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 10

(Consiglieri regionali e provinciali di parità)

1. Al fine di accrescere l'efficacia delle azioni dei consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, la Regione e le province promuovono la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dal consigliere regionale di parità.

2. Il fondo regionale per l'attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del fondo nazionale di cui all'articolo 18 del d.lgs. 198/2006.

CAPO IV

AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Art. 11

(Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro)

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Milano, quale componente tecnica del sistema regionale per l'attuazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro.

2. L'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi annuali del DPEFR e in particolare con quelli della direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, ogni anno elabora il piano delle attività di supporto tecnico prioritarie, anche a favore di altri enti o soggetti pubblici e privati.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce il modello organizzativo e la relativa articolazione dell'Agenzia in coerenza con gli atti organizzativi, ed in particolare con quelli di indirizzo per il sistema regionale.

4. Il direttore generale dell'Agenzia, quale responsabile e rappresentante legale, ne adotta gli atti fondamentali, ivi compresi la dotazione organica, il regolamento organizzativo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo.

CAPO V

LA RETE DEGLI OPERATORI

Art. 12

(La rete degli operatori)

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, come di seguito specificato:

- a) gli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 13, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003;
- b) gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 14;
- c) gli operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003.

2. Gli operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, possono costituire raggruppamenti, anche con operatori accreditati per la formazione ai sensi della normativa di settore, in particolare al fine di agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in specifici settori economici o ambiti territoriali.

3. I servizi degli operatori di cui al comma 1 sono erogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità.

Art. 13

(Albo degli operatori accreditati)

1. È istituito l'albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2. L'iscrizione all'albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.

2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
- b) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

3. Nell'ambito dei servizi per la promozione dell'inserimento

nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del d.lgs. 181/2000, i seguenti servizi:

- a) acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;
- b) colloquio di orientamento;
- c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
- d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 181/2000.

4. I servizi di cui al comma 3 sono erogati sulla base di un patto di servizio stipulato dall'operatore accreditato e il lavoratore in cerca di occupazione, recante i rispettivi impegni volti al perseguimento degli obiettivi di occupabilità.

5. Gli operatori che intendono iscriversi all'albo presentano apposita domanda alla competente direzione generale in materia di lavoro della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, sono definiti i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:

- a) al possesso di un sistema certificato per la gestione della qualità;
- b) alla capacità logistica e gestionale;
- c) alla situazione economica e finanziaria;
- d) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
- e) all'esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali;
- f) all'obbligo della interconnessione con la Borsa lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell'ambito dell'Osservatorio.

7. La deliberazione di cui al comma 6 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell'accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo.

Art. 14

(Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate)

1. È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, del d.lgs. 276/2003, ai fini dell'erogazione sul territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 276/2003, disciplina con deliberazione, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'albo.

3. La Regione comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2.

Art. 15

(Particolari forme di autorizzazione)

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli

7 e 8, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 14, per i comuni, anche nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e per le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie.

2. La Giunta regionale disciplina, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, ai sensi dell'articolo 14, le modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

CAPO VI

VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Art. 16

(Valutazione dei servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro)

1. La valutazione concerne tutti i servizi per l'istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il piano d'azione di cui all'articolo 3.

2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente:

- a) il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano d'azione regionale;
- b) l'effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale;
- c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita;
- d) la concreta utilizzazione, da parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;
- e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti.

3. La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:

- a) servizi di orientamento professionale;
- b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta;
- c) servizi di istruzione e formazione professionale;
- d) servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà.

4. Per ciascuna categoria di servizio il valutatore indipendente assegna a ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge.

5. Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all'ultimo anno. Gli operatori, che hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati nel piano d'azione di cui all'articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla collocazione nella graduatoria.

6. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità.

Art. 17

(Valutatore indipendente)

1. La valutazione è svolta da un valutatore indipendente, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti che esso presenta.

2. Al valutatore indipendente è assicurato l'accesso alle informazioni raccolte da Borsa lavoro Lombardia, a quelle connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento e a quelle raccolte a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio e dalle province.

3. Il valutatore indipendente elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Osservatorio, che provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet.

CAPO VII

SOSTEGNO NELLA TRANSIZIONE AL LAVORO

Art. 18

(Tirocini formativi e di orientamento)

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.

2. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, disciplina i criteri per la realizzazione dei tirocini, il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze acquisite.

Art. 19

(Bottega-scuola)

1. La Regione promuove l'istituzione della bottega-scuola, intesa anche quale processo educativo e formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della l. 28 marzo 2003, n. 53) in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.

2. La Giunta regionale disciplina, d'intesa con le associazioni datoriali dell'artigianato e le istituzioni formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane quali bottega-scuola, l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, nonché le fonti di finanziamento.

Art. 20

(Apprendistato)

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo VI, capo I, del d.lgs. 276/2003.

2. La regolamentazione dei profili formativi e i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003, dalla Giunta regionale nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa del sistema educativo regionale.

CAPO VIII

QUALITÀ, TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 21

(Diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita)

1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l'arco della vita quale garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l'effettività.

2. La Regione promuove in particolare:

- interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;
- interventi di formazione continua, tenuto conto altresì degli interventi promossi dai soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- interventi di formazione volti alla riqualificazione, all'aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori;
- interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;
- interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei lavoratori disabili e di quelli svantaggiati.

3. La Regione sostiene, altresì, interventi finalizzati al reinserimento nel lavoro di persone con età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione o interessate dai processi di cui all'articolo 29, anche attraverso modalità di incentivazione all'assunzione.

Art. 22

(Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)

1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l'impiego di voucher e altri incentivi economici:

- lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia;
- piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l'impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell'obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;
- misure a favore delle persone, in particolare delle donne, che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l'impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all'articolo 54 del d.lgs. 276/2003;
- azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- azioni di orientamento e informazione per favorire l'utilizzo degli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 53/2000;
- approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico a sostegno della famiglia;
- azioni positive per la parità di genere finalizzata al superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione in carriera, nonché azioni concrete di riduzione del differenziale tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile, attraverso azioni positive di cui al d.lgs. 198/2006.

Art. 23

(Interventi per il sostegno al reddito e al credito)

1. La Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e rapporti di associazione in partecipazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare).

2. La Regione promuove l'accesso al credito dei soggetti di cui

al comma 1, anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

3. La Regione incentiva politiche di sostegno al reimpiego a favore dei lavoratori di cui al comma 1 anche attraverso l'erogazione di borse per la stabilizzazione occupazionale che il beneficiario può utilizzare per la partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale.

Art. 24
(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera d), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati.

Art. 25
(Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali)

1. La Regione, in coerenza con le risorse del DPEFR destinate alle politiche attive del lavoro previste dal piano d'azione regionale, può sostenere, anche attraverso cofinanziamento, le azioni dei fondi regionali bilaterali volti ad assicurare:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale;
- b) forme di sostegno al reddito complementari o integrative in caso di sospensione del lavoro per crisi o in caso di disoccupazione;
- c) integrazione dei trattamenti di maternità e malattia.

Art. 26
(Contrasto al lavoro irregolare)

1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:

- a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
- b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
- c) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici della amministrazione centrale dello Stato competenti;
- d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;
- e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro;
- f) promuove e sensibilizza azioni, anche di carattere locale, dirette a raccordare e potenziare, mediante specifiche iniziative di formazione, le attività ispettive realizzate dagli enti competenti, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- g) promuove e supporta, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati e stagionali;
- h) qualifica il ruolo della committenza pubblica negli appalti

per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.

2. L'assessore regionale competente in materia di lavoro e l'assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, promuovono la realizzazione di protocolli d'intesa e linee di azione con i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 27
(Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. la Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a questo fine, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione e le province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.

3. La Regione promuove altresì la responsabilità sociale delle imprese, finalizzata a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, la Regione promuove le iniziative imprenditoriali, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, finalizzate in particolare al miglioramento dei livelli di salute, di sicurezza, di qualità del lavoro e delle relazioni industriali.

CAPO IX
POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
DISABILI E SVANTAGGIATE

Art. 28
(Integrazioni alla l.r. 13/2003)

1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis
(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo
delle persone disabili e svantaggiate)

1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:

- a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;*
- b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;*
- c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;*
- d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.»;*

b) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente:

«f bis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale.».

CAPO X CRISI OCCUPAZIONALI

Art. 29

(Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) contrastare le situazioni di crisi aziendale e limitarne l'impatto sul territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne, i lavoratori con più di quarantacinque anni e le persone disabili;
- b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;
- c) coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto delle crisi con azioni rivolte allo sviluppo economico delle aree interessate, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003;
- d) concorrere con l'azione degli enti bilaterali all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione e il patrimonio produttivo di conoscenze e competenze;
- e) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni;
- f) promuovere le forme di sostegno all'occupazione, al reinserimento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori disabili.

2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, le province, nel rispetto del piano d'azione regionale di cui all'articolo 3, in caso di situazioni di crisi occupazionali, approvano il piano di intervento che prevede in particolare:

- a) l'analisi economica ed occupazionale di dettaglio della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
- b) la definizione di dettaglio di progetti integrati all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati e il relativo costo;
- c) le modalità e le forme di realizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), con particolare riferimento ai finanziamenti privati per il sostegno e il rilancio delle attività produttive e del territorio al fine di stabilire la quota massima del cofinanziamento pubblico;
- d) le modalità di sostegno alla mobilità geografica come eventuale strumento di accompagnamento alla gestione degli esuberanti.

3. Qualora le crisi occupazionali interessino il territorio di più province, il piano d'intervento è definito dalla Regione e dalle province interessate.

CAPO XI INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 30

(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzio-

nali e operative con le regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l'obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Art. 31

(Sostegno alla diffusione dell'innovazione)

1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca e all'innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione, per progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, che hanno sede operativa all'interno del territorio regionale.

2. La Regione, anche al fine di sostenere lo sviluppo o la riconversione dei sistemi produttivi lombardi, promuove la creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza, anche sostenendo, in una logica di cofinanziamento, azioni sperimentali con imprese e associazioni datoriali, in partenariato con investitori italiani ed esteri ed operatori nel campo dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello internazionale.

CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

(Norme transitorie)

1. I centri per l'impiego continuano ad erogare in via provvisoria, nell'ambito del sistema regionale, i servizi di cui all'articolo 13, comma 3, sino all'acquisizione dell'accreditamento, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di cui allo stesso articolo. La mancata acquisizione dell'accreditamento comporta l'esclusione dal sistema, cui possono comunque partecipare con iscrizione successiva all'albo di cui all'articolo 13.

2. Fino all'avvio del processo costitutivo dell'Agenzia di cui all'articolo 11 restano in vigore i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell'articolo 9, della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).

3. Il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 3, stabilisce all'efficacia di quali atti consegue l'abrogazione totale o parziale dei commi da 1 a 4 e da 6 a 11, dell'articolo 9 della l.r. 1/1999.

4. Le convenzioni quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate stipulate e validate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

Art. 33

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale e nel favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia di lavoro, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quale è stata l'evoluzione del mercato del lavoro in Lombardia con riferimento alle tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni, nonché all'inserimento lavorativo delle donne, dei lavoratori svantaggiati e delle persone disabili;
- b) in che misura e con quali criteri e modalità è stata imple-

mentata la rete degli operatori e sono state distribuite le risorse pubbliche destinate alla loro attività;

- c) quale è stato il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, degli strumenti di politiche attive del lavoro previsti dalla presente legge;
- d) quale è il grado di operatività ed interconnessione di sistemi informativi regionali e provinciali, con particolare riferimento a Borsa lavoro Lombardia ed alla sua capacità di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- e) attraverso quali modalità e con quali esiti l'Osservatorio ha svolto le attività di monitoraggio, controllo e analisi dell'efficacia degli interventi previste dall'articolo 6, comma 1.

Art. 34 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 12 a 20, 10, ad eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d), 11, ad eccezione del comma 12, 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
- b) le lettere a), b) e c) del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 34/1978);
- c) il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
- d) il comma 11 dell'articolo 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005).

2. A seguito dell'approvazione degli atti attuativi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, sono altresì abrogati:

- a) i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell'articolo 9 della l.r. 1/99;
- b) il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 34/1978).

Art. 35 (Fondo regionale per le politiche attive)

1. È istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche attive, nonché le risorse regionali.

2. Nel rispetto delle finalità specifiche delle azioni al fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse comunitarie della programmazione 2007/2013.

Art. 36 (Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse statali stanziare annualmente all'upb 2.1.2.2.401 «Promozione e sviluppo del mercato del lavoro» e con le risorse stanziare all'upb 7.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

2. Al fondo di cui al comma 2, dell'articolo 10 si provvede con le risorse statali stanziare annualmente all'upb 2.5.1.2.82 «La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali».

3. Alle spese relative all'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro di cui all'articolo 11 si provvede con le

risorse stanziare annualmente all'upb 2.2.1.2.401 «Promozione e sviluppo del mercato del lavoro».

4. Per l'esercizio dell'apprendistato di cui all'articolo 20 si provvede con le risorse statali stanziare annualmente all'upb 2.2.1.2.401 «Promozione e sviluppo del mercato del lavoro».

5. Per gli interventi relativi al diritto alla formazione di cui all'articolo 21 si provvede con le risorse stanziare annualmente all'upb 2.1.4.2.70 «Formazione per tutto l'arco della vita e competitività» e all'upb 7.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

6. Alle spese di cui all'articolo 22 si provvede con le risorse stanziare all'upb 2.5.2.03.85 «Sviluppo dell'occupabilità, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo delle donne» e all'upb 7.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

7. Alle spese di cui all'articolo 29 si provvede con le risorse statali stanziare annualmente all'upb 2.2.2.02.13 «Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione» e con le risorse stanziare alle upb 2.1.4.2.70 «Formazione per tutto l'arco della vita e competitività» e all'upb 7.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

8. Per lo sviluppo dell'internazionalizzazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 30 si provvede con le risorse derivanti da assegnazione statale e dell'Unione europea stanziare annualmente all'upb 2.2.2.2.13 «Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione» e all'upb 7.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

9. Al fondo per le politiche attive di cui all'articolo 35 si provvede con le risorse stanziare annualmente all'upb 2.2.3.2.79 «Sostegno della nuova imprenditorialità».

10. Alle spese di cui agli articoli 6, 17, 18, 19, 26, 31 si provvede con le risorse stanziare annualmente all'upb 7.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al FSE».

11. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 settembre 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/194 del 19 settembre 2006)

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 9, 10 e 11 della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego»

Art. 9

(Agenzia regionale per il lavoro e centri per l'impiego)

1. Con l'obiettivo di collaborare al raggiungimento dell'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative è istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, dotata di personalità giuridica, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia regionale per il lavoro esercita funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro e garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro. In particolare l'Agenzia esercita compiti di supporto tecnico alla:

- a) attività di programmazione e valutazione delle politiche del lavoro, tra le quali quelle previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- b) individuazione e verifica degli standard di gestione dei servizi all'impiego;
- c) attività della Commissione regionale per le politiche del lavoro e del Comitato istituzionale di coordinamento;
- d) gestione del sistema informativo in materia di lavoro;
- e) formazione degli operatori dei centri per l'impiego;
- f) individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all'impiego.

3. L'Agenzia regionale per il lavoro può inoltre esercitare funzioni di assistenza tecnica a favore delle province attraverso modalità definite dalla Giunta regionale.

4. L'Agenzia regionale per il lavoro può, altresì, esercitare a titolo oneroso attività di consulenza a favore di enti pubblici e soggetti privati in materie attinenti al mercato del lavoro secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.

4-bis.

5.

6. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro ed il Comitato istituzionale di coordinamento, determina le direttive per la definizione del piano annuale delle attività dell'Agenzia regionale per il lavoro.

7. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

8. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, su conforme deliberazione della Giunta, tra persone in possesso di comprovata esperienza e professionalità nella direzione di organizzazioni complesse. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile ed è a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello stabilito dalla legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» per i direttori generali della Regione. L'incarico di direttore è incompatibile con altre cariche elettive pubbliche. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

9. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione». Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

10. L'organico, la struttura organizzativa e le funzioni dell'Agenzia regionale per il lavoro sono definite dalla Giunta regionale.

11. L'Agenzia regionale per il lavoro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni per la trattazione di problematiche di particolare complessità che richiedono conoscenze specialistiche. A tale scopo l'Agenzia può assumere dipendenti con contratti di diritto

privato a tempo determinato di durata non superiore a tre anni e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Art. 10

(Misure di politiche attive del lavoro)

1.

2. L'azione regionale è finalizzata a:

a)

b)

c) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente;

d)

e)

f)

f bis)

3.

4.

5.

6.

7. Al fine di promuovere nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui al comma 2 lettera c), sono definiti i seguenti interventi:

a)

b)

c)

d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma;

e)

8.

9.

9-bis

Art. 11

(Personale, norma finanziaria e transitoria)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 10 si provvederà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, tramite risorse proprie con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 9-ter l.r. n. 34/78.

13.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 2 febbraio 2001 n. 3 «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978»

Art. 4

(Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale:

- a) fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di riabilitazione extra ospedaliera, esercenti attività ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, e delle strutture che erogano servizi socio sanitari integrati, d'intesa con la competente commissione consiliare;
- b) disciplina le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo;
- c) accredita le singole strutture e dispone successive eventuali variazioni dell'accreditamento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente commissione consiliare entro quindici giorni;
- d) determina le prestazioni, la remunerazione delle stesse nonché le modalità di pagamento.

Le strutture accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati.»;

- b) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Nel caso in cui la Giunta regionale proceda alla sospensione cautelare del direttore generale di aziende sanitarie pubbliche, la stessa Giunta, nomina, per il periodo corrispondente, un commissario straordinario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, cui viene attribuita un'indennità da determinarsi con atto della Giunta in misura non superiore a quella del direttore generale della relativa azienda.»;

- c) dopo il comma 7 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies:

«7-bis. Ai commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie delle sopresse USSSL.

7-ter. Ai commissari liquidatori sono attribuite altresì le

funzioni di legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie delle aziende USSSL istituite con la l.r. 15 settembre 1993 n. 28 e venute a cessare con la presente legge.

7-quater. Ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie di cui ai commi 7-bis e 7-ter, compete la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale, per le controversie riguardanti debiti e crediti delle sopresse USSSL e aziende USSSL.

7-quinquies. I debiti delle gestioni liquidatorie delle sopresse USSSL e aziende USSSL nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie delle gestioni liquidatorie.

7-sexies. È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale, della Regione per le controversie riguardanti debiti e crediti delle sopresse USSSL e aziende USSSL»;

- d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli ospedali classificati senza fini di lucro e gli IRCCS di diritto pubblico adottano il piano di organizzazione ed il piano strategico di cui ai provvedimenti attuativi della presente legge, e li sottopongono all'approvazione della giunta regionale.»;

- e) il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate con provvedimento della Giunta regionale comunicato alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. La richiesta di accreditamento è inoltrata dal legale rappresentante, con la specifica indicazione delle attività che si intendono rendere quali strutture ospedaliere abilitate ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture debbono essere regolarmente autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati:

- a) disporre di servizi diagnostici e di supporto alla degenza adeguati alla complessità della struttura;
- b) disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie in funzione delle patologie trattate;
- c) disporre del personale sanitario, professionale e tecnico commisurato, nel numero e nella qualificazione professionale, alle attività e prestazioni erogate;
- d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo la complessità delle prestazioni erogabili, esclusi i servizi specializzati non interessati all'attività di emergenza ed individuato dalla programmazione regionale.

Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui sopra sono iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate.»;

- f) il comma 6 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della richiesta di accreditamento di cui al comma 3, il possesso dei requisiti può essere oggetto di autocertificazione da parte del soggetto erogatore. La Regione, attraverso appropriati sistemi ispettivi e di controllo, anche avvalendosi delle ASL, verifica, entro centottanta giorni dal deposito della richiesta di iscrizione al registro regionale di cui al comma 5, il possesso dei requisiti per l'accreditamento e la loro permanenza nel tempo. Non possono rivestire la qualifica di soggetto accreditato i soggetti erogatori privati che utilizzino, anche saltuariamente, in violazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 7, della l. 412/1991, personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.»;

- g) dopo il comma 16 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente comma 16-bis:

«16-bis. Nei casi in cui la Giunta regionale, accedendo al mercato del credito nelle forme previste dalla normativa vigente in materia, decida di anticipare le somme necessarie a fronteggiare le eventuali situazioni debitorie degli enti sanitari operanti nel servizio sanitario regionale, sia relativamente agli esercizi a tutto il 31 dicembre 1999 ex articolo 28 della legge 448/1998, sia per la parte corrente, gli oneri relativi

sono da porre a carico delle risorse messe a disposizione degli enti sanitari.»;

h) il comma 15 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«15. Ai fini della realizzazione e ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero per la trasformazione in strutture di ricovero e cura, i comuni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, acquisiscono, da parte della Giunta regionale, la verifica di compatibilità dei progetti con la programmazione sanitaria regionale.»;

i) dopo il comma 15 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente comma 15-bis:

«15-bis. Ai fini dell'adeguamento delle strutture sanitarie accreditate ai requisiti minimi (senza aumento di posti letto) di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, la concessione edilizia è rilasciata ai sensi dell'articolo 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 in deroga alle norme del piano regolatore generale e in deroga agli standard di cui all'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.».

2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/1997 come sostituito dal comma 1, lettera d), la Giunta regionale esamina e, se ne ricorrono le condizioni, approva, ai fini dell'applicazione della d.g.r. 40903 del 29 dicembre 1998, i piani di organizzazione ed i piani strategici che gli ospedali classificati senza fini di lucro e IRCCS di diritto pubblico hanno adottato e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

3.

4. La legge regionale 13 febbraio 1988, n. 5 (Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale) è abrogata.

5. Alla legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività sanitaria svolta presso strutture pubbliche o private è subordinata al possesso dei requisiti individuati dalla normativa vigente ed al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale o dell'azienda sanitaria locale, secondo le relative competenze, che si avvalgono per tale funzione anche degli organismi di verifica delle ASL.».

6. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.».

7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 10 maggio 1980, n. 54 (Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891) e che pagano annualità ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito per i nuovi finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono:

a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione senza pagamento di penali;

b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. La decorenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità 2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.

Con successivo atto sono definite le modalità operative.

8. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali

del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a)

b)

c)

d) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato.

9. Alla legge regionale 22 aprile 1996, n. 9 (Partecipazione della Regione Lombardia alla fondazione «I pomeriggi musicali di Milano») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» che la stessa Giunta determina.»;

b) l'articolo 3, come già sostituito dall'articolo 4, comma 47 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Procedure di erogazione)

1. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 2 è subordinata alla presentazione da parte della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» di copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica.»;

c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

10. Alla legge regionale 20 agosto 1994, n. 23 (Interventi della Regione Lombardia per l'ente autonomo teatro «Alla Scala» di Milano) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2 è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla Giunta regionale che lo destina alla copertura di specifiche voci di spesa dell'ente autonomo teatro «Alla Scala».»;

b) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato.

11. Alla legge regionale 9 aprile 1994, n. 10 (Partecipazione della Regione Lombardia come socio fondatore all'ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 come già sostituito dall'articolo 4, comma 43 lettera a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Contributi)

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'ente Autonomo del «Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa» che la stessa Giunta determina.»;

b) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato.

12. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 32 (Partecipazione della Regione Lombardia come ente fondatore alla associazione «Centro teatrale bresciano») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'associazione «Centro Teatrale Bresciano» che la stessa Giunta determina.»;

b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.

13. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1-ter:

«1-ter. Al fine di accrescere le conoscenze e le capacità professionali di amministratori di enti pubblici e di operatori impegnati nella promozione di politiche di pari opportunità, è

istituito il "Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale". Tale centro svolge attività di informazione, formazione, animazione e supporto alla progettazione rivolta in particolare agli Organismi di parità, ai Servizi di consulenza rivolti alle donne, anche con l'obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l'inserimento delle donne nella vita economica sociale.».

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona»

Art. 2

(Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1.

2. Alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Distretti industriali di piccole imprese)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.

2. Gli interventi finanziari per l'attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».

3. Alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferisce la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre può essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa quota associativa, fermo restando che l'accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione è subordinata alla disponibilità di posti il cui numero è stabilito dalla Giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 ed i parametri di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c); fatti salvi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo e dal comma 1, lettera c) dell'articolo 34, i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia già iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6 dell'articolo 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del

venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l'indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nell'ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003, con possibilità di aggiornamento ogni tre anni. Il diritto di permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modificasse i confini degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.».

4.

5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 42 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«42 bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al Fondo Unico per le imprese istituito dall'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) è utilizzata per l'attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato).».

6. La Regione assegna alla Provincia di Sondrio un contributo straordinario per l'attuazione di un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna. Il programma è approvato dalla Provincia di Sondrio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è a copertura dei costi di investimento fino alla concorrenza di € 6.000.000,00. L'importo verrà erogato in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del programma.

7. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di € 6.000.000,00.

8. All'onere di € 6.000.000,00, di cui al comma 7, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 2.3.10.1.3.18 «Potenziamento del sistema infrastrutturale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

9. Per l'incremento delle attività dell'ERSAF sono autorizzate, per l'anno 2003, le ulteriori spese di € 600.500,00 ed € 238.000,00, rispettivamente per le attività di gestione e per il finanziamento del programma annuale di attività.

10. Alla spesa corrente di € 600.500,00 di cui al comma 9 si provvede per € 31.855,00 con l'utilizzo delle risorse stanziare all'UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare» e per le restanti risorse mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di € 180.000,00 dell'UPB 2.3.4.3.2.33 «Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri», di € 158.500,00 dell'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale», di € 50.000,00 dell'UPB 2.3.4.1.2.29 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» e di € 180.145,00 dell'UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

11. Alla spesa in capitale di € 238.000,00, di cui al comma 9, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

12. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.3.2.33 «Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.000,00.

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 158.500,00.

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.2.29 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 50.000,00.

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.6.2.38 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 180.145,00.

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.2.34 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 568.645,00.

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.1.3.30 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è ridotta, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00.

Alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell'UPB 2.3.4.4.3.35 «Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari» è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 8 della l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»

**Art. 8
(Organo amministrativo del fondo)**

1. È istituito il «Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili», di seguito denominato «Comitato», in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f-bis) due rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione sociale.

3. Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.

4. La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore genera-

le competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

5. Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato, nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.

8. Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.

9. I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l'espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005»

**Art. 2
(Disposizioni in materia di sviluppo economico)**

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e) della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«(Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»)»;

b) al comma 10 dell'articolo 5, la parola «indizione» è sostituita dalla seguente «effettuazione».

2. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale» sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 5 è soppressa;

c) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;»;

d) il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare

dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta, corredata da una relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento e gli obiettivi della manifestazione fieristica, alla direzione generale competente, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 13 e nei termini stabiliti nel bando.»;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per il solo bando relativo all'anno 2005, sono valutate ai fini del contributo regionale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), anche le richieste relative a manifestazioni fieristiche svoltesi tra il 1 settembre 2004 ed il 31 dicembre 2004.».

3. Alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è abrogata;
- b) al comma 7 dell'articolo 13 le parole: «regolamento di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 4».

4. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca.

2. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli), che abbiano adottato, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che rispondano ai requisiti prescritti e che abbiano pertanto ottenuto l'ulteriore riconoscimento di cui al comma 1.

3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

4. La Regione può altresì concedere, previa verifica di conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:

- a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;
 - b) la riduzione dei costi di produzione;
 - c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.»;
- b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura)

1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi appositamente dedicati, comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 17 del reg. (CE) 1257/1999.

3. Per facilitare l'accesso ai programmi di cui al comma 1, la Regione promuove l'applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.»;

- c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«b) l'introduzione di sistemi di qualità, di tracciabilità e di gestione ambientale.»;

- d) il comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:

- a) si individuano i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;
- b) si delimitano, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
- c) si valuta l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
- d) si definiscono le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;
- e) si determinano la misura e l'intensità degli aiuti erogabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;
- f) si stabiliscono condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
- g) si definiscono le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
- h) si stabilisce un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;
- i) si identificano le cause di difficoltà e si definiscono gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.»;

- e) dopo il comma 2 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.»;

- f) il punto 4 dell'allegato A «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«4. Imprenditore agricolo professionale
Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).»;

- g) il punto 9 dell'allegato A «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«9. Organizzazioni di produttori agricoli
Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste al comma 2 dell'articolo 26 del d.lgs. 228/2001, al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.».

5. Alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 6 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 5, la Regione procede alla riscossione delle tariffe previste dall'articolo 13 quinquies della direttiva

2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, per i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali indicati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva, applicando il tariffario europeo standard di cui all'allegato VIII bis della medesima direttiva».

6. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;»;

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente:

«c bis) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;»;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, le parole «di imprenditore agricolo a titolo principale» sono soppresse.

7. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole: «consorzio di bonifica» sono inserite le seguenti: «che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio».

8. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il Titolo III è inserito il seguente:

**«TITOLO III-BIS
PESCA – TURISMO**

**Art. 16 bis
(Attività di pesca-turismo)**

1. Per pesca-turismo s'intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.

3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.».

9. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dell'articolo 6 le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

10. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, individuati dalla Regione in applicazione della normativa statale e regionale in materia di orari, nel periodo di maggiore afflusso turistico, i giorni di apertura degli esercizi commerciali devono essere fruiti in modo continuativo e in non più di tre periodi all'anno.

11.

